

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e M. Veiga, successivamente M. Bauer e R. Meyer, agenti)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e tendente, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione che nega la concessione al ricorrente il beneficio della pensione di reversibilità e, ove opportuno, della decisione della Commissione che respinge il reclamo del ricorrente e, dall'altro, a ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) HK è condannato alle spese.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 59 del 15.2.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-151/15 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1.9.2016).

### Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Malta / Commissione

(Causa T-653/16) <sup>(1)</sup>

*(«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso della Commissione — Documenti promananti da uno Stato membro — Documenti scambiati nell'ambito del regime di controllo al fine di garantire l'osservanza delle norme in materia di politica comune della pesca — Articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009 — Accesso del pubblico a seguito di una domanda presentata da un'organizzazione non governativa — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Leale cooperazione — Scelta della base giuridica»)*

(2018/C 221/19)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Repubblica di Malta (rappresentante: A. Buhagiar, agente)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

### Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione del Segretario generale della Commissione del 13 luglio 2016 che statuisce su una domanda di conferma di Greenpeace di accesso a documenti relativi a una spedizione asseritamente irregolare di tonno rosso vivo dalla Tunisia verso un'azienda di allevamento di tonni situata a Malta, nella parte in cui concede a Greenpeace l'accesso ai documenti provenienti dalle autorità maltesi.

### Dispositivo

- 1) La decisione del Segretario generale della Commissione europea del 13 luglio 2016 che statuisce su una domanda di conferma di Greenpeace di accesso a documenti relativi a una spedizione asseritamente irregolare di tonno rosso vivo dalla Tunisia verso Malta è annullata nella parte in cui concede a Greenpeace l'accesso ai documenti elencati nel suo allegato B con i nn. da 112 a 230.

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.

---

<sup>(1)</sup> GU C 428 del 21.11.2016.

---

**Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Gall Pharma / EUIPO — Pfizer (Styriagra)**

(Causa T-662/16) <sup>(1)</sup>

**[Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Styriagra — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore VIAGRA — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]**

(2018/C 221/20)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Gall Pharma GmbH (Judenburg, Austria) (rappresentanti: inizialmente D. Reichelt e L. Figura, successivamente, T. Schafft, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e D. Walicka, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* Pfizer Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione id ricorso dell'EUIPO del 13 giugno 2016 (procedimento R 724/2015-5), relativa a un procedimenti di opposizione tra la Pfizer e la Gall Pharma.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Gall Pharma GmbH è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 441 del 28.11.2016.

---

**Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2018 — Luxottica Group/EUIPO — Chen (BeyBeni)**

(Causa T-721/16) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo BeyBeni — Marchio nazionale figurativo anteriore Ray-Ban — Impedimento relativo alla registrazione — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2018/C 221/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

*Ricorrente:* Luxottica Group SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: E. Ochoa Santamaría e I. Aparicio Martínez, avvocati)